

# Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email [info@cafassocfegli.it](mailto:info@cafassocfegli.it)

Napoli, li 8 settembre 2008

## Circolare informativa n° 51/2008

**A tutte le Aziende Assistite**  
**Loro sedi**

### **LA DESTINAZIONE TFR PER I NUOVI ASSUNTI - GLI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO - NUOVA DIRETTIVA DELLA COVIP**

Con la delibera del 24 aprile 2008, la COVIP (Commissione di vigilanza fondi pensione) ha formulato importanti chiarimenti relativi alle scelte TFR da parte dei lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro.

**La COVIP ha formulato, la procedura amministrativa che i datori di lavoro devono seguire per la gestione, in caso di nuova assunzione, delle opzioni relative al conferimento del TFR.**

Va ricordato che la scelta già effettuata di destinare il TFR alla previdenza complementare, ha carattere irrevocabile.

In effetti, la scelta già effettuata rimane efficace anche nel nuovo rapporto di lavoro, è fatta salva la possibilità per il lavoratore di aderire ad una diversa forma di previdenza complementare, nel caso di perdita dei requisiti per l'adesione al fondo di previdenza complementare a cui risultava iscritto (es. iscrizione ad un fondo di categoria e nuova assunzione in un settore diverso dal precedente).

Per l'effettuazione di tale scelta, l'arco temporale è sempre il semestre decorrente dalla data di assunzione, e gli effetti della scelta decorreranno dalla data di assunzione.

Se il lavoratore non dovesse effettuare alcuna scelta nel periodo indicato, il Tfr deve essere conferito alla forma pensionistica collettiva di riferimento (meccanismo del silenzio assenso).

### **LE VERIFICHE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO**

Il datore di lavoro deve richiedere al lavoratore, al momento dell'assunzione, un' apposita *dichiarazione* nella quale sia evidenziato se il Tfr è stato conferito ad una forma di previdenza complementare, ovvero è stato mantenuto ai sensi dell'art. 2120 c.c.

Alla dichiarazione va allegata una documentazione consistente in:

- un'attestazione del precedente datore di lavoro, sia nel caso di destinazione alla previdenza complementare, sia di mantenimento del Tfr come tale;
- una copia del modulo TFR1 o TFR2;
- una copia del modulo di adesione nel caso di destinazione alla previdenza complementare

## **LE ALTERNATIVE POSSIBILI PER IL LAVORATORE E I RELATIVI RIFLESSI PER IL DATORE DI LAVORO**

La COVIP individua tre alternative in ordine alla situazione del lavoratore:

- **Lavoratore riassunto che ha optato per il mantenimento del Tfr ai sensi dell'art. 2120 c.c.**

Il datore di lavoro continua a mantenere il Tfr secondo tale regime, il lavoratore ha la possibilità di rivedere, in ogni momento, la scelta precedentemente effettuata;

- **Lavoratore riassunto che aveva conferito il Tfr ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione**

In tal caso, il datore di lavoro dovrebbe richiedere la documentazione del Fondo di previdenza che dimostra l'avvenuto riscatto, il lavoratore dovrà effettuare di nuovo la scelta di destinazione entro 6 mesi dalla nuova assunzione, mediante il modello TFR2.

In caso di mancata consegna di tale modulo, il Tfr che matura dal mese successivo alla scadenza del semestre verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare di riferimento o, in assenza, al Fondo residuale presso l'Inps.

- **Lavoratore riassunto che aveva conferito il Tfr ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione, non ha riscattato integralmente la posizione**

In questo caso, la scelta di destinazione alla previdenza complementare rimane valida, ma il lavoratore dovrà indicare a quale forma di previdenza complementare dev'essere destinato il Tfr maturando.

Anche qui, la scelta dev'essere effettuata nell'arco temporale di sei mesi decorrenti dalla data di assunzione.

Inoltre, se il precedente conferimento riguardava solo una quota del Tfr, il lavoratore, **se manifesta una scelta**, può continuare a versare solo una quota Tfr al nuovo fondo (salvo diversa previsione, la quota non dev'essere inferiore al 50%).

Viceversa, **se non manifesta alcuna scelta nel semestre**, l'intero Tfr verrà destinato alla previdenza complementare di categoria.

La decorrenza della scelta effettuata e gli effetti decorrono dalla data di assunzione.

## **LE LINEE GUIDA PER LA PORTABILITÀ DELLE POSIZIONI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Il Ministero del Lavoro ha sottoscritto le Linee Guida per la gestione dei trasferimenti tra le forme di previdenza complementare.

Il lavoratore ha diritto alla trasferibilità dell'intera posizione previdenziale nei seguenti casi:

- decorso il periodo minimo di permanenza presso il fondo cedente;
- in qualsiasi momento, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione;
- in qualsiasi momento, qualora il lavoratore intende trasferire la posizione ad altra forma pensionistica a seguito di nuova attività lavorativa;
- in qualsiasi momento, qualora abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate dal fondo cessionario;
- in qualsiasi momento, qualora il fondo cedente ponga in essere modifiche che peggiorino le condizioni economiche di adesione;
- in conseguenza dello scioglimento del fondo cedente;

Cordiali saluti

*Centro Studi Cafasso*